LEGGE E REGOLAMENTO SUI DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI DELLE...

Italia

Digitized by Google

Digitized by Google

MISCELLANEE
539
25
NAZ. CENTRALE DI FIRENZE
539.25

LEGGE E REGOLAMENTO

SUI

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

DELLE OPERE DELL' INGEGNO.

FIRENZE
TIPOGRAFIA TOFANI
—
1867.

539
2

Digitized by Google

LEGGE E REGOLAMENTO

SUI

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

DELLE OPERE DELL'INGEGNO.

FIRENZE
TIPOGRAFIA TOFANI
—
1867.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGGE *del* 25 *Giugno* 1865, n° 2337, *sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge de' 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I.

Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno; durata e modo del loro esercizio.

Art. 1. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Digitized by Google

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all' autore di un' opera :

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti ;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;

La rappresentazione o l' esecuzione di un' opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, inedita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico ;

La esecuzione di opere d' arte fatte sopra abbozzi dell' autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento d' interesse politico o amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camere Legislative, possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli Atti delle sedute e nei giornali. Ma non possono essere riprodotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate alla riproduzione riservata all' autore di un' opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell' esecuzione, per intiero o in parte, di un' opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto ;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un *motivo* di un' opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera ;

Digitized by Google

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un' opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un quadro, d'una statua o di altra simile opera d' arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si comprende anche il diritto d' impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all' estero senza il permesso dell' autore.

Art 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un' opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest' ultimo era noto che il diritto cedutogli appartenea in comune anche ad altri.

Art 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica non può disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica; ma il compositore dell' opera musicale può farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole a cui la musica è applicata.

Lo scrittore, in tal caso, ha il diritto medesimo concesso dall' articolo precedente a chi ha in comune con altri il diritto d' autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un' opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo de-

Digitized by Google

terminato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente indicando l'opera o la raccolta d'onde lo estrae.

Art. 8. L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa e dura tutta la vita dell'autore e quarant'anni dopo la sua morte, ovvero ottant'anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa siano decorsi anni quaranta, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi-causa sino a compimento di tal termine.

Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l'opera può ersere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso.

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Digitized by Google

Art. 10. Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura venti anni a contare dalla pubblicazione.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possono competere all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'art. 7.

Art. 11. Durante il corso dei primi dieci anni a contare dalla pubblicazione di un'opera, oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle opere di disegno, pittura, scultura, incisione e simili, consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell'opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua, e simili.

Art. 12. Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte a' termini dell'articolo precedente.

Art. 13. Un'opera drammatica o una composizione mu-

Digitized by Google

sicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può esere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purchè coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi questo premio sarà del 10 per cento se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'intiero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10 per cento può essere con Decreto reale elevata sino al 12 per cento, ed anche sino al 15 per i principali teatri del Regno.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito è necessario il consenso dell'autore.

Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull'opera pubblicata. Ma se l'opera fu rappresentata anche prima di essere pubblicata, il diritto di rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione e la successiva pubblicazione dell'opera.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sarà indicato come ed a chi deve essere dichiarata la volontà di rappresentare un'opera, ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.

Art. 14. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si computano dall'anno in cui fu pubblicata l'ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano sepa-

Digitized by Google

ratamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.

Capo II.

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori, e loro espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 15. I diritti garantiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un' opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata fino a che rimane nella persona dell' autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 16. Il diritto di pubblicare un' opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata se non nei casi in cui a termini dell' articolo precedente può essere espropriato il diritto di riproduzione, purchè però consti che l'autore aveva già disposto che l' opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell' autore, o le prove dei fatti da cui emerga aver l'autore destinata l'opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell' autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.

Art. 17. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui or-

Digitized by Google

dinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 18. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un'opera pubblicata non porta con sè l'alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine, dentro il quale, nell'interesse dell'editore, deve essere interdetta ogni nuova riproduzione dell'opera.

Art. 19. I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L'indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d'accordo, il Tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo de' diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

Capo III.

Modo di accertare la pubblicazione d' un' opera e i diritti di autore.

Art. 20. Chiunque intenda valersi dei diritti garantiti da questa legge deve presentare al Prefetto della provincia

Digitized by Google

un numero di esemplari non eccedente quello di tre dell'opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell' opera; e deve unirvi una dichiarazione in cui facendo menzione precisa dell' opera e dell' anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 21. Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo sarà con precisione indicato l' anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 22. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita e delle raccolte che si pubblicano in più anni, sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell' anno.

Art. 23. L' obbligo della dichiarazione e del deposito di un' opera pubblicata a dispense o di ciascuno de' suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell' opera o del volume che dev' essere depositato.

Art. 24. Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi, in un giornale, o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti di autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali o altre opere periodiche alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui è estratto il lavoro, ed il nome dell' autore;

Digitized by Google

ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorchè l'autore o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall'articolo 20, indicando con precisione quando incominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica, e se l'opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 25. La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere o pei volumi pubblicati fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettate dall'estero copie per ispacciarle.

Art. 26. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de' primi 10 anni dopo la pubblicazione di un'opera intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto d'autore.

Art. 27. Il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* nel corso del trimestre seguente.

La indicazione sommaria delle dichiarazioni tardive sarà pubblicata in capo ad ogni trimestre, e ripetuta in appendice della prossima pubblicazione del sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile nel primo semestre dell'anno seguente.

Digitized by Google

Art. 28. Colui che vuol giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell' articolo 9, deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre ed il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l' esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari, a colui o a coloro che provino avervi diritto

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l' una dall' altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo paragrafo dell' articolo precedente.

Capo IV.

Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene.

Art. 29. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un' opera altrui senza permesso dell' autore, o di chi lo rappresenta o ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un' opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale il diritto appar-

Digitized by Google

tiene ; chiunque ometta la dichiarazione prescritta nell'articolo 28, chiunque riproduce o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare, chiunque traduce o rappresenta un' opera durante il tempo riservato all'autore, ed infine chiunque omette le formalità che saranno prescritte dallo speciale regolamento di cui all' art. 13, nei casi in cui la rappresentazione di un' opera è permessa mediante il pagamento del premio dalla legge stabilito.

Art. 30. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento de' danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore ne' casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 31. Gli esemplari o le copie dell' opera contraffatta, ed i mezzi della contraffazione quando per la natura loro non possano essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l' aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de' danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che siano sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull' altra.

L'aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non è contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un' estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d' ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

Digitized by Google

Art. 32. Nel corso dell'ultimo anno riservato all'autore per l'esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte, o dei mezzi della contraffazione; anzi, sull'opposizione del contraffattore sarà sospesa l'esecuzione della sentenza che l'avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 33. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all'autore, il giudice può, nel silenzio delle parti, ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione se costituiscano opere d'arte di molto pregio.

Art. 34. Quando il diritto di autore si riduce al diritto di avere un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de' mezzi di contraffazione, nè il sequestro; salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 35. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte dell'opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie

Digitized by Google

inseriti nei giornali o in altri lavori periodici, possono essere riprodotti purchè se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell' articolo 24, costituisce un reato di contraffazione ne' casi in cui è vietata dalla Legge.

Art. 36. La omissione dell' inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell' art. 28, ovvero la indicazione d' un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell' un caso e nell' altro è fatta salva l' azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 37 La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 21 e 24 o in quella prescritta con l'articolo 28 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Art. 38. Ogni altra infrazione della presente legge o de' regolamenti sull' esercizio de' diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

Capo V.

Disposizioni generali e provvedimenti transitorii.

Art. 39. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purchè presso di esso siano leggi che riconoscano a prò degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d' Italia.

Digitized by Google

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri, sotto condizione di reciprocità, e purchè siano a tempo e non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un' opera, basta la prova di avere eseguito l' uno o l' altra conformemente alle leggi del paese, per ottenere sull' opera ivi pubblicata l' esercizio del diritto di autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta, il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia, sia presso i Consoli italiani all' estero.

Art. 40. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l' autore, purchè non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge estendendone l' effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello che è già scorso dalla prima pubblicazione dell' opera.

Se l' alienazione dell' esercizio dei diritti d' autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine

Digitized by Google

da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que' diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell'esercizio de' suoi diritti.

Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei diritti d'autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti di autore.

I benefizi di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 20 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 41. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell'ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d'autore, se mai fossero già per effetto dell'estensione delle leggi del Regno Subalpino al resto d'Italia rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta dei loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto di autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo che resta dell'esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una

Digitized by Google

somma bastevole a compensare la distruzione di quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L' autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui potrà preferire quel modo di compenso tra gl' indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e, nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguir quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente; e ciò sotto quelle guarentige che crederà più acconce a tutelare il diritto dell' autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati, dopo l' estensione della legge subalpina, trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell' art. 40 estendansi anche ad essi i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Art 42. Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni; al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi o proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi

Digitized by Google

nei termini dell' articolo 20, ed a quanto altro occorre per l' esecuzione della presente legge.

Art 43. Questa legge andrà in vigore in tutto il regno il 1° di agosto 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.
TORELLI.

Digitized by Google

Regio Decreto 13 *febbraio* 1867, n° 3596, *che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Veduta la legge 25 giugno 1865, n° 2337;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d' accordo col Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l' unito Regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l' esecuzione della legge del 25 giugno 1865, sui diritti spettanti agli autori delle opere d' ingegno.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 8 *marzo* 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a. c.* 114.
AYRES

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
BORGATTI.

CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

Regolamento *in esecuzione della Legge* 25 *giugno* 1865 *sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.*

Art. 1. Il possesso dei diritti di Autore sopra un'opera d'ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito, di che nell'art. 11 del presente regolamento.

Questo certificato non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla legge per rendere valido ed efficace l'esercizio dei diritti medesimi, ma attesta che furono eseguite le formalità prescritte.

Art. 2. Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve esser pagato per ciascuna opera, il diritto fisso di lire dieci.

Art. 3. La tassa indicata nell'articolo precedente deve essere pagata in anticipazione al Ricevitore demaniale del luogo, ove s'intende di presentare la dichiarazione, di che all'articolo seguente.

Il Ricevitore demaniale ne rilascierà ricevuta contenente la specificazione della persona che eseguisce il pagamento ed i motivi di questo.

Art. 4. Chi desidera guarentirsi i diritti di Autore deve presentare una dichiarazione in duplice originale ad uno degli Uffici di Prefettura, firmata da lui o da un suo speciale

Digitized by Google

mandatario, formulata secondo il modulo qui unito (Allegato *A*).

Art. 5. Le dichiarazioni relative a' diritti di Autore possono essere fatte tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui o corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

Art. 6. Alla dichiarazione andranno uniti due esemplari dell' opera cui si riferiscono i diritti di Autore, o due copie fatte colla fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possano essere esse stesse depositate.

Vi sarà annessa inoltre la ricevuta della tassa pagata a norma dell' art. 2, non che la procura fatta nelle debite forme, quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell' interessato.

Art. 7. Riguardo alle composizioni drammatiche o musicali non pubblicate, ma da rappresentarsi o da eseguirsi, basterà che sia unita alla dichiarazione l' opera originale da restituirsi dopo l' apposizione del *visto* di presentazione, conforme al modulo qui unito (Allegato *B*).

Art. 8. Ad ogni nuova riproduzione di un' opera già precedentemente depositata per gli effetti della legge, l'Autore o i suoi aventi diritto saranno tenuti a presentarne alla Prefettura due esemplari corredati da dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato *C*) senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 9. Per la traduzione delle opere comprese nella disposizione dell' art. 11 della legge, è necessario il deposito corredato della dichiarazione formulata come nel modulo qui unito (Allegato *C*), senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 10. Quando un' opera può essere riprodotta, spac-

Digitized by Google

ciata o rappresentata senza speciale consenso di quegli cui appartiene il diritto di Autore, è necessario che la persona che intende valersi di tale facoltà presenti alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato *D*).

Art. 11. L'Ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni per diritti di Autore, ne farà constare mediante certificato di deposito scritto sopra ambidue gli originali e a piedi dei medesimi.

Questo certificato di deposito sarà redatto secondo il modulo qui unito (Allegato *E*), e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura, e del quale è parola all'art. 12.

Art. 12. Il certificato di cui all'art. 11 sarà contemporaneamente portato sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura, nel quale verrà indicata l'opera presentata e l'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 13. Nei cinque giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione munita del certificato, e corredata da una copia dell'opera presentata e della ricevuta della tassa, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, verrà consegnato al dichiarante.

L'altra copia dell'opera sarà rimessa alla Biblioteca principale del luogo, che ne rilascerà ricevuta da trasmettersi al Ministero contemporaneamente all'invio della dichiarazione relativa.

Art. 14. Occorrendo l'invio al Ministero di opere voluminose, queste saranno collocate in apposite casse a cura e spesa del richiedente ed inviate a sua spesa ed a suo rischio per mezzo della Prefettura.

Digitized by Google

Art. 15. Le Prefetture non potranno accettare che anno per anno il deposito delle opere composte di più volumi che siano stati pubblicati tutti dentro l'anno stesso, e faranno constare delle successive presentazioni delle parti di una stessa opera mediante note apposte sul frontespizio di tutti i volumi in conformità del modulo qui unito (Allegato *F*).

Art. 16. Chi desidera estrarre copia delle dichiarazioni, ed anche solo qualche notizia dai registri dei diritti di Autore, ne avanzerà domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e la notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata a spese del richiedente.

Art. 17. Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero, tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai Regi Consoli od Agenti consolari, i quali riceveranno pure il pagamento delle tasse, il cui ammontare sarà poi versato all'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Art. 18. Il riassunto delle dichiarazioni per diritti di autore fatte in tempo utile, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* nel trimestre successivo al termine stabilito per le presentazioni, cioè dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.

Il riassunto delle dichiarazioni tardive è pubblicato nel trimestre successivo a quello in cui esse avvengono, e posto o ripetuto in calce al sommario delle dichiarazioni eseguite in tempo utile e delle quali è fatta parola nel paragrafo precedente.

Art. 19. Le dichiarazioni di cui all'art. 10 sono, a spese del richiedente, inserite per due volte alla distanza di quindici giorni nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Giornale degli annunzi giudiziali* del luogo ove si fa la riproduzione o rappresentazione dell'opera, e vengono rias-

Digitized by Google

sunte e pubblicate insieme alle dichiarazioni tardive. Delle inserzioni di cui sopra, l'interessato dovrà far prova alla Prefettura coll' invio di un esemplare dei fogli che lo contengono.

Art. 20. Nessun' opera scenica, sia drammatica, musicale, coreografica od altra qualsiasi, può essere annunziata per la rappresentazione se non col vero suo titolo e col nome dell'Autore quando esso sia conosciuto.

Art. 21. Una copia del manifesto dello spettacolo dovrà essere depositata giorno per giorno all'Uffizio comunale, che avrà cura della sua conservazione in archivio.

Art. 22. L' Autorità comunale non potrà permettere la rappresentazione di opere sceniche se prima l'Impresario o Direttore di una compagnia drammatica o di musica non avrà fatto constare o della stampa di essa, presentandone un esemplare stampato che gli verrà restituito, o del consenso dell'Autore o de'suoi aventi causa, qualora l'opera sia inedita.

Tanto in un caso quanto nell' altro dovrà essere presentata una dichiarazione dell'impresario o direttore che ne garantisca l' autenticità.

Art. 23. Il consenso di cui all' art. 22 sarà anche necessario quando si tratti di accademie, concerti ed altri pubblici spettacoli di simil genere, e sebbene si tratti di eseguire pezzi staccati per sole voci o istrumenti, o per voci ed istrumenti insieme.

Art. 24. Qualora non sieno avvenuti speciali accordi coll'Autore di un' opera drammatica o composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, sarà dovuto all'Autore medesimo un premio del quindici per cento sull' introito lordo di ciascun spettacolo per le opere rappresentate nei teatri dichiarati di primo ordine e indicati nell' annesso elenco

Digitized by Google

(Allegato *G*), del dodici per cento per quelle rappresentate sopra teatri di secondo ordine descritti nello stesso elenco, e del dieci per cento per qualunque altro teatro del Regno che non trovisi specificato nel detto elenco.

Nell' introito lordo si dovrà comprendere anche la somma risultante dagli abbonamenti per quella parte che spetta a ciascuna rappresentazione.

Art. 25. Il premio che spetta all' Autore dell' opera rappresentata verrà giorno per giorno depositato nella cassa comunale a favore dell' autore medesimo.

Art. 26. L' Autorità comunale farà controllare ogni giorno gl' introiti degli spettacoli, e ne terrà nota per poter determinare la somma che a titolo di premio è dovuta all'Autore o Autori delle opere rappresentate in ciascun teatro.

Art. 27. A meno di convenzioni speciali la parte d'introito spettante agli autori sarà divisa fra essi in proporzione delle parti che componevano lo spettacolo e del numero di esse.

Art. 28. La parte d' introito versata nella cassa comunale sarà tenuta a disposizione dell'Autore o degli Autori dello spettacolo rappresentato.

Il pagamento non sarà fatto che contro la presentazione dei titoli che provino il possesso dei diritti di Autore.

Sulla somma da pagare il Comune riterrà il cinque per cento a compenso delle spese che deve incontrare per gl'incarichi che dal presente Regolamento gli sono conferiti.

Art. 29. Trascorso un mese senza che gli Autori o i loro aventi causa siensi presentati a riscuotere le somme loro dovute, queste saranno dai Comuni versate nella cassa dei depositi e prestiti in conformità della legge del dì 17 maggio 1863.

Art. 30. In ciascun Comune ove esista un teatro do-

Digitized by Google

vranno tenersi ostensibili gli elenchi, pubblicati in conformità della legge e del presente Regolamento, delle opere depositate o presentate pel godimento dei diritti di autore, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 31. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1867.

Visto d' ordine di S. M.
I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

Carta bollata da cent. 50

Allegato A
Art. 4 del Regolamento

(1) . . . . . *di* (2) . . . . . *intendendo riservarsi formalmente i diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno a norma della Legge 25 giugno 1865 e del Regolamento 13 febbraio 1867 presenta due esemplari di* (3) . . . . . *edita nell'anno* (5) . . . . *per cura dello Stabilimento* (6) . . *ed unisce la ricevuta della tassa pagata in lire dieci.*

(7) . . . . *addì* (8). . . . . .

(9) . . . .

(1) Nome cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Se si tratta di un libro si scriverà « *un'opera intitolata* » e quindi il titolo preciso dell'opera con l'indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà « *un'opera litografica o fotografica, intitolata* o *il cui argomento è,* » e si indicherà il titolo o l'argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente il *prodotto dell'ingegno* del quale si tratta.

(4) Se la parola *edita* non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituisca un'altra più propria.

(5) Anno in cui l'opera fu pubblicata.

(6) Nome della Tipografia, Litografia, Fotografia od altro Stabilimento da cui l'opera fu pubblicata.

(7) Luogo dove è fatta la presentazione.

(8) Data della dichiarazione.

(9) Firma del dichiarante — se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

ALLEGATO **B**
Art. 7 del Regolamento

Visto per la presentazione fatta alla Prefettura di (1) . . . . *dal signor* (2) . . . . *di* (3) . . . . . *per gli effetti della Legge 25 giugno 1865 e del Regolamento del 13 febbraio 1867 sui diritti di autore.*

. . . . . *addì* (4) . . . . . .

L' UFFIZIALE INCARICATO
(5) . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Nome e cognome della persona nell' interesse della quale è eseguita la presentazione.
(3) Domicilio della persona anzidetta.
(4) Data della presentazione.
(5) Firma dell' Uffiziale incaricato.
(6) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

ALLEGATO C
Articoli 8 e 9 del Regolamento

Carta bollata da cent. 50

(1) . . . . . *di* (2) . . . . . *cui fu rilasciato dalla Prefettura di* (3) . . . *un certificato di deposito dell'opera* (4) . . . . . *colla data* (5) . . . . . *presenta due esemplari* (6) . . . . *pubblicata dalla Tipografia* (7) . . . . *nell'anno* (8) . . . . *in volumi* (9) . . . . .

(10) . . . . *addì* (11). . . . . .

(12) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell' interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Indicazione della Provincia che rilasciò il primo certificato di deposito.

(4) Qui si riporteranno le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato *A*.

(5) Data del primo certificato di deposito.

(6) Qui si dirà: *della seconda o terza edizione dell' opera medesima*; oppure: *dell' opera medesima voltata in lingua francese o inglese* ecc.

(7) Indicazione della Tipografia nella quale è stampata la traduzione.

(8) Anno in cui la traduzione è pubblicata.

(9) Numero dei volumi e loro formato.

(10) Luogo dove è fatta la presentazione.

(11) Data della dichiarazione.

(12) Firma del dichiarante — se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

Carta bollata da cent. 50

ALLEGATO D
Articoli 10 e 19 del Regolamento

(1) . . . . . *di* (2) . . . . *mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli* 9 *e* 28 *della Legge* 25 *giugno* 1865, *dichiara di voler riprodurre per mezzo* (3) . . . . *l'opera* (4) . . . . . *in numero di* (5) . . . . *esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire* (6) . . . . *caduno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.*

L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di (7) . . . . . *il dì* (8) . . . . . *Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei Giornali in cui deve essere inserita questa dichiarazione.*

Unisce la ricevuta della tassa in lire dieci e si obbliga di depositare due esemplari della riproduzione di detta opera.

(9) . . . . *addì* (10) . . . . . .

(11) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Indicazione del modo di riproduzione, cioè: stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.

(4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato *A*.

(5) Numero degli esemplari in tutte lettere.

(6) Prezzo in tutte lettere.

(7) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi gode su di essa i diritti di Autore.

(8) Data del deposito dell'opera alla Prefettura anzidetta.

(9) Luogo dove è fatta la nuova presentazione.

(10) Data.

(11) Firma del dichiarante — se chi fa la presentazione la eseguisce per mandato d'altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

N. B. *Per la rappresentazione di opere sceniche sarà pure necessario di presentare una dichiarazione simile alla presente introducendovi le opportune varianti.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA. - BORGATTI.

Digitized by Google

ALLEGATO **E**
Articoli 11 e 12 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . .

Registro N. . .

La dichiarazione avanti estesa, e i documenti in essa indicati, sono stati presentati a questa Prefettura il dì (2) . . . *alle ore* (3) . . .

IL SEGRETARIO DELLA PREFETTURA
(4) . . . .

(5)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Firma del Segretario, che riceve il deposito.
(5) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

ALLEGATO F
Art. 15 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . .

Il presente volume è presentato il dì (2) . . . . *alle ore* (3) . . . *e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno* (4) . . . . . .

IL SEGRETARIO DELLA PREFETTURA
(5) . . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Data di deposito della prima parte dell'opera.
(5) Firma del Segretario della Prefettura.
(6) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Digitized by Google

ALLEGATO G
Art. 24 del Regolamento

ELENCO DEI TEATRI DICHIARATI DI PRIMO E DI SECONDO ORDINE

TEATRI DI PRIMO ORDINE

N.°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
1	BOLOGNA	Teatro Comunale	*Nella sola stagione di autunno*
2	FIRENZE	Teatro della Pergola	
3	GENOVA	Teatro Carlo Felice	
4	MILANO	Teatro della Scala	
5	NAPOLI	Teatro San Carlo	
6	PALERMO	Teatro Bellini	
7	REGGIO (dell'Emilia)	Teatro Comunale	*Nel solo tempo della fiera*
8	TORINO	Teatro Regio	

TEATRI DI SECONDO ORDINE

1	ALESSANDRIA	Teatro Comunale	
2	ANCONA	Teatro delle Muse	
3	ASCOLI PICENO	Teatro Vintidio Basso	
4	ASTI	Teatro Alfieri	
5	BERGAMO	Teatro Ricardi	
6	BOLOGNA	Teatro Comunale	*Tranne la stagione di autunno*
7	Id.	Teatro del Corso	
8	BRESCIA	Teatro Grande	

Digitized by Google

N°	CITTA	DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
9	Catania	Teatro Comunale	
10	Cesena	Teatro Comunale	
11	Cremona	Teatro della Concordia	
12	Ferrara	Teatro Municipale	
13	Firenze	Teatro Niccolini	
14	Id.	Teatro Nuovo	
15	Id.	Teatro Pagliano	
16	Forlì	Teatro Comunale	
17	Genova	Teatro Andrea Doria	
18	Id.	Teatro Paganini	
19	Livorno	Teatro degli Avvalorati	
20	Id.	Teatro dei Floridi	
21	Id.	Teatro Rossini	
22	Lucca	Teatro del Giglio	
23	Lugo	Teatro Comunale	
24	Messina	Teatro Vittorio Emanuele	
25	Milano	Teatro della Cannobiana	
26	Id.	Teatro Carcano	
27	Id.	Teatro Re (vecchio)	
28	Modena	Teatro Comunale	
29	Napoli	Teatro dei Fiorentini	
30	Id.	Teatro del Fondo	
31	Palermo	Teatro Santa Cecilia	
32	Parma	Teatro Regio	
33	Perugia	Teatro Civico	

Digitized by Google

N°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
34	Piacenza	Teatro Municipale	
35	Pisa	Teatro dell'Accademia dei Ravvivati	
36	Ravenna.....	Teatro Alighieri	
37	Reggio (Emilia)....	Teatro Comunale	*Tranne il tempo della fiera*
38	Rimini	Teatro Vittorio Emanuele	
39	Terni	Teatro Comunale	
40	Torino	Teatro Carignano	
41	Id.	Teatro Scribe	
42	Id.	Teatro Vittorio Emanuele	

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

99 946779

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google